

Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-01972

presentata da

MAURIZIO FUGATTI

martedì 20 ottobre 2009, seduta n.235

FUGATTI e NEGRO. -

Al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha confermato la legittimità dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, che assegna alle Commissioni tributarie la giurisdizione sulle controversie riguardanti la tariffa del servizio di igiene ambientale (TIA);

con la medesima sentenza, la Corte ha riconosciuto la natura tributaria della tariffa di igiene ambientale con le seguenti motivazioni: a) obbligo della prestazione e collegamento con una spesa di natura pubblica; b) il termine «tariffa», in questo caso, è da considerarsi neutro e non configura, di per sé, la tributarietà o meno del prelievo; c) TARSU e TIA hanno la medesima genesi autoritativa ed il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento; d) in ogni caso il soggetto attivo del prelievo è il comune, anche nel caso in cui l'accertamento e la riscossione siano affidati a terzi; e) non esiste nesso diretto tra servizio reso e TIA;

alla TIA non è applicabile l'IVA, per mancanza di tutti i presupposti oggettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

a fronte della citata sentenza della Corte costituzionale, devono, essere il legislatore o l'Esecutivo a rendere concretamente applicabili i concetti espressi dalla Corte;

la citata sentenza ha generato confusione tra i comuni e tra le aziende che erogano il servizio e che procedono all'accertamento e alla riscossione della TIA, obbligate, in mancanza di un'idonea normativa, a continuare ad applicare l'IVA sulle bollette TIA, e pressate dalle istanze dei singoli cittadini e delle associazioni dei consumatori, che vorrebbero vedere immediatamente applicata la sentenza della Corte costituzionale;

ormai sono trascorsi tre mesi dall'emanazione della sentenza ed i comuni stanno lavorando alla predisposizione dei bilanci preventivi 2010 -:

quali iniziative normative intenda assumere il Governo e in quali tempi per dare concreta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, in modo da dare giusta tutela agli interessi dei cittadini e ai bilanci delle amministrazioni comunali. (5-01972)

Mercoledì 21 ottobre 2009

5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione

TESTO DELLA RISPOSTA

Gli onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.

In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali ed alle aspettative dei cittadini, evitando di adottare soluzioni penalizzanti per gli utenti, per le aziende del settore e per gli enti locali.

È opportuno rappresentare che analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata dagli onorevoli Fluvi e Causi (5-01807) e svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2009.

All'esito dell'esame di detta interrogazione presso la Commissione Finanze, l'onorevole Causi, coautore, nell'auspicare che la problematica di cui trattasi venisse maggiormente approfondita dal Governo, ha evidenziato ulteriori aspetti connessi; in particolare, ha rilevato la necessità di verificare: «gli effetti che l'eventuale esclusione dall'IVA potrebbe avere sui numerosi comuni che non hanno ancora introdotto la tariffa e che ancora applicano la TARSU, in particolare per quanto riguarda la sottoposizione all'imposta sul valore aggiunto della quota della TARSU concernente la remunerazione dei contratti di servizi stipulati per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti».

Ovviamente, tali ulteriori quesiti necessitano una compiuta valutazione della problematica in esame; infatti, l'Amministrazione sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della stessa, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, impregiudicate ovviamente le valutazioni di carattere politico.

In termini generali, per la maggiore comprensione dei quesiti posti, è opportuno osservare, come già riferito durante l'esame del *question-time* 5-01807 (degli onorevoli Fluvi e Causi), di cui si è fatto cenno innanzi, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto ministeriale

di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: a) la doverosità del prelievo; b) la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; c) il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi».

In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle Finanze, notevoli sono le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:

ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;

alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;

infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.